

PROTOCOLLO FAMIGLIA
IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO
E AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

NORME GENERALI

1. RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

E' auspicabile che:

- nello svolgimento delle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori si cerchi di osservare e garantire la opportuna riservatezza dei soggetti coinvolti;
- il giudice, i difensori delle parti e quanti intervengano nel procedimento a titolo di esperti e ausiliari del giudice si impegnino al fine di assicurare la tutela della riservatezza nella trattazione delle cause di diritto di famiglia e dei minori.

E' auspicabile che gli elenchi esposti nei locali del Palazzo di Giustizia, adibiti alle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori, individuino le controversie mediante il numero di ruolo, l'orario di trattazione e il nome dei difensori, omettendo il nome delle parti.

E' auspicabile che il giudice garantisca che la trattazione delle singole cause di diritto di famiglia e dei minori avvenga alla sola presenza dei difensori, delle parti ove comparse, dei praticanti e dei soggetti autorizzati per legge.

2. ONERI INFORMATIVI

E' auspicabile che i difensori delle parti indichino l'indirizzo e il numero di telefono e/o cellulare del proprio assistito, per fornire alla cancelleria e ai servizi socio sanitari un recapito cui fare riferimento in caso di indagini socio familiari, anche nei casi in cui il tribunale disponga l'apertura del fascicolo avanti il Giudice Tutelare.

3. RAPPORTI FRA DIFENSORI, UFFICI DELLA CANCELLERIA E AUTORITÀ GIUDIZIARIA

E' auspicabile che:

- i difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande e istanze, nonché di evitare di aggravare la Cancelleria con richiesta di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino gli scritti difensivi e dei documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati;
- i difensori inviino previamente alla Cancelleria e al collega di controparte, via e-mail, il modello di sentenza di divorzio congiunto compilato in ogni sua parte;
- nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio e nei procedimenti per l'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, che vengano definiti consensualmente mediante conclusioni congiunte, i difensori forniscano al Giudice le medesime, al momento della precisazione delle conclusioni, tramite mail o altro supporto informatico.

4. PRODUZIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSO AI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

Il fascicolo di parte deve essere predisposto in osservanza del disposto di cui all'art 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per "Atti" e "Documenti" e con la distinta e progressiva numerazione di questi ultimi, che trovi opportuno riscontro nell'indice del fascicolo.

E' auspicabile che:

- i difensori provvedano ad aggiornare l'indice dei documenti prodotti nella causa ad ogni produzione successiva alla costituzione in giudizio, curando di numerarli progressivamente a partire da quelli allegati nella prima fase introduttiva;
- il Giudice, i difensori e il personale di Cancelleria mantengano in ordine i fascicoli nella loro consultazione;
- i fascicoli depositati in Cancelleria contengano: verbali e provvedimenti, copie degli atti delle parti, fascicoli di parte, eventuale fascicolo della consulenza tecnica, eventuale fascicolo con la documentazione dei Servizi sociali, fascicolo delle comunicazioni di Cancelleria ai difensori e ai terzi.

5. PRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI FORMATI ALL'ESTERO

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti secondo le norme vigenti.

In particolare, gli atti e i documenti provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742) e successive modificazioni dovranno essere validati mediante apostille; gli atti e i documenti provenienti da Stati esteri non aderenti alla Convenzione indicata dovranno essere prodotti in copia tradotta in lingua italiana e legalizzata presso l'Ambasciata o il Consolato italiani nel Paese straniero di provenienza.

SEZIONE PRIMA

FASE INTRODUTTIVA

1. RICORSO INTRODUTTIVO

a) Il ricorso, pur essenziale nel suo contenuto, conterrà tutte le domande rispetto alle quali il Giudice debba assumere i provvedimenti provvisori e urgenti; nel ricorso per separazione e divorzio, inoltre, saranno opportunamente indicate le cause della separazione, compresi gli eventuali inadempimenti del coniuge resistente ai doveri nascenti dal matrimonio. L'eventuale richiesta di abbreviazione dei termini, dovrà essere formulata con istanza separata.

b) Il ricorso conterrà, nella prima facciata espositiva, la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l'attività lavorativa dei coniugi/genitori.

b) Nel caso in cui il procedimento riguardi persone di cittadinanza non italiana, le parti avranno cura di documentare la cittadinanza straniera.

c) Nel caso in cui le parti richiedano l'applicazione di una legge straniera, esse provvederanno ad allegare copia del testo normativo aggiornato e la sua traduzione in lingua italiana, possibilmente autenticata. Analogamente, allorquando le parti alleghino documenti in lingua straniera, esse avranno cura di corredarli della traduzione autenticata in lingua italiana, secondo il disposto di legge.

d) Il ricorrente allegherà la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni con la prova del deposito della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate competente; in mancanza della dichiarazione dei redditi, o nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti, così da non poter ancora fruire della dichiarazione dei redditi, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare la capacità reddituale; qualora il ricorrente non abbia reddito alcuno, rilascerà idonea certificazione in tal senso.

e) Il ricorrente allegherà, altresì, la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi o da altri conviventi.

f) Il ricorrente:

- indicherà i rapporti che abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con istituti bancari, con specificazione dei conti correnti a qualsiasi titolo accessi;

- depositerà eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali immobiliari e contratti relativi a diritti personali di godimento su beni immobili;

- depositerà la documentazione relativa a partecipazioni societarie, fondi, titoli obbligazionari, depositi bancari o altri investimenti finanziari mobiliari;

- si farà carico di specificare la redditività al netto delle imposte (comprese le addizionali regionali e comunali) e gli oneri deducibili previdenziali, normalmente indicati nel quadro RN, a seguito del reddito complessivo, indicato nella dichiarazione dei redditi.

g) Nei procedimenti riguardanti figli minori, il ricorso conterrà tutte le informazioni relative agli stessi, in particolare ove questi dimorino abitualmente, quale sia la distanza tra le dimore del padre e della madre, quali siano le modalità di frequentazione con l'altro genitore, quali scuole frequentino e con quale orario, quali siano le loro abitudini di vita e, più in generale, tutto quanto consenta di determinare il miglior regime di affido, di collocamento di frequentazione con i genitori.

h) Nei procedimenti riguardanti i figli minori, nati fuori dal matrimonio, la parte che intenda chiedere e ottenere dei provvedimenti provvisori e urgenti, si farà carico di precisarlo nelle conclusioni preliminari del ricorso e della memoria di costituzione.

2. DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

a) Il decreto disporrà la fissazione dell'udienza, entro 90 giorni dal deposito del ricorso, salvo abbreviazione dei termini, nei casi di effettiva necessità e, in particolare, in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi da richiedere con apposita istanza da depositare separatamente al ricorso.

Il contenuto del decreto di fissazione dell'udienza conterrà quanto indicato alle lettere d), e) ed f) dell'art. 1 della presente Sezione.

b) Il Giudice assegnerà al resistente un termine, fino a 20 giorni prima dell'udienza, per il deposito di una memoria difensiva con allegati eventuali documenti, segnalando la possibilità per il ricorrente di depositare una memoria di replica fino a 12 giorni prima dell'udienza, nonché per il resistente di depositare, a sua volta, una memoria di replica fino a 7 giorni prima dell'udienza.

c) Il Giudice segnalerà al resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al Patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui sussista il requisito reddituale.

3. COMPARIZIONE DEL CONIUGE/GENITORE RESISTENTE ASSISTITO DA UN DIFENSORE E MEMORIA DIFENSIVA

E' auspicabile che:

a) il resistente depositi memoria difensiva, redatta secondo i criteri e i contenuti corrispondenti a quelli previsti per il ricorso introduttivo, nel termine di 20 giorni prima dall'udienza;

b) nel caso in cui il resistente non si costituisca nei termini indicati nel decreto, il suo difensore dia tempestiva comunicazione dell'incarico ricevuto al difensore del ricorrente e, se possibile, si costituisca prima dell'udienza, inviando al difensore del ricorrente copia della memoria difensiva e allegati documenti;

c) qualora il ricorrente chieda un termine per replicare alla costituzione del resistente, il Giudice, se lo ritiene, assegnerà un termine di sette giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori sette giorni al resistente.

4. COMPARIZIONE DEL CONIUGE/GENITORE RESISTENTE SENZA L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

a) Il Giudice procederà all'audizione del resistente privo di un difensore, qualora il resistente stesso, avvertito della possibilità di munirsi di difensore, vi rinunci.

b) Qualora il Giudice ravvisi motivi di opportunità in considerazione del contenuto della discussione che si svolge davanti a sé, inviterà il resistente a munirsi di difensore, concedendogli apposito termine.

c) Qualora il resistente intenda aderire alle domande del ricorrente e dichiarare di aver raggiunto con quello un'intesa, il Giudice raccoglierà la volontà in tal senso espressa, redigendo il processo verbale d'intesa, contenente le condizioni dell'accordo.

5. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE O PRIMA UDIENZA NEI PROCEDIMENTI CONCERNENTI I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

E' auspicabile che:

a) il Giudice, emetta i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, salvo che la fissazione di un'altra udienza sia necessaria al fine dell'esercizio del diritto alla difesa;

b) nel caso in cui il Giudice debba adottare provvedimenti riguardanti l'esercizio della genitorialità, valuti se disporre l'audizione del minore, osservando le indicazioni sull'ascolto dei minori contenute nella Sezione quarta del presente Protocollo;

- c) nel migliore interesse della prole e nei casi di effettiva necessità per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, il Giudice disponga, con tempestività, accertamenti da parte dei servizi socio-sanitari o/e di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) i difensori, nel caso in cui il Giudice differisca l'udienza per favorire intese conciliative, comunichino in anticipo l'esito della trattativa;

6. ORDINANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA, EX ART. 709 C.P.C.

Con l'ordinanza di cui all'art. 709 c.p.c., il Giudice, riceverà gli eventuali accordi intervenuti fra i coniugi/genitori ed emetterà i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio con la seguente formula:

- *nomina Giudice il Dr. _____ e rimette le parti avanti allo stesso Giudice all'udienza ex art. 183 c.p.c. del giorno _____, alle ore _____;*
- *asigna alla parte ricorrente termine di giorno trenta da oggi per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto indicato dall'art. 163, terzo comma, nn. 2), 3), 4), 5) e 6) c.p.c.;*
- *asegni altresì alla parte convenuta termine fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicate per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;*
- *avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e che, oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.*

7. PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Qualora rimetta la causa in camera di consiglio, il Giudice, se richiesto, assegnerà alle parti un termine per memorie.

SEZIONE SECONDA
MODIFICA E/O REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI STABILITE IN SEDE
DI SEPARAZIONE E DIVORZIO EX ARTT. 337 BIS E 337 TER C.C., ART. 9
L. 898/1970 E ART. 710 C.P.C.

1. RICORSO INTRODUTTIVO

E' auspicabile che:

- a) il ricorrente formuli le proprie richieste istruttorie, anche con riferimento a eventuali domande dirette a effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova;
- b) il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui è in possesso, a sostegno delle proprie domande; con riferimento alle questioni economiche si richiama anche per questa fase, quanto specificato nella sezione I del presente Protocollo.

2. DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

E' auspicabile che:

- a) a seguito del deposito del ricorso in Cancelleria, il Giudice fissi tempestivamente con decreto l'udienza;
- b) il Giudice, con il medesimo decreto, assegni al resistente termine sino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di una propria memoria difensiva con allegati documenti, al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni;
- c) il decreto evidenzi alla parte resistente la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato al Gratuito Patrocinio, nel caso in cui sussista il requisito reddituale.

3. COMPARIZIONE DEL RESISTENTE ASSISTITO DA UN DIFENSORE

E' auspicabile che,

- a) nel caso in cui il resistente si costituisca con un difensore all'udienza di comparizione avanti il Giudice, si proceda all'audizione delle parti con eventuale concessione di termine per replica, se il ricorrente lo richieda; in seguito al deposito della replica, il Giudice disponga una nuova comparizione delle parti;
- b) la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e le conclusioni del resistente con l'esposizione delle problematiche relative ai figli, all'affidamento e alle modalità di visita della prole, e quelle di carattere economico relative al contributo al mantenimento dei figli o dell'altro coniuge;
- c) il resistente formuli le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali del tenore di vita dell'altro coniuge/genitore, con formulazione dei capitoli di prova.

4. COMPARIZIONE DEL RESISTENTE SENZA L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

E' auspicabile che:

- a) nel caso in cui il resistente si presenti all'udienza avanti il Giudice privo di difensore e, avvertito della possibilità di farsi assistere da un legale vi rinunci, si proceda all'audizione delle parti;
- b) qualora, invece, ne ravvisi l'opportunità, il Giudice, invitato il resistente a munirsi di difensore, assegni allo scopo un apposito termine.

5. UDIENZA E ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI

E' auspicabile che:

- a) all'udienza, l'audizione dei coniugi/genitori avvenga congiuntamente.
- b) venga esperito, preliminarmente, il tentativo di conciliazione, al fine di verificare la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi;
- c) le dichiarazioni delle parti e dei difensori siano adeguatamente e puntualmente verbalizzate;
- d) il Giudice, qualora ravvisi l'opportunità di procedere ad attività istruttorie, assegni in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie di eventuali repliche.
- e) ulteriori produzioni di atti e/o documenti siano puntualmente ammesse nel corso del procedimento e, se effettuate in udienza, il Giudice assegni un termine per esaminarli e, se del caso, per replicare;
- f) nell'eventualità in cui sia ritenuta necessaria l'audizione del minore, tale audizione non avvenga nella prima udienza di comparizione, consentendo al Giudice di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità di ascolto, così come previste nella Sezione quarta del presente Protocollo;
- g) l'eventuale necessità di procedere all'audizione di sommari informativi, già nella prima udienza di comparizione, sia adeguatamente motivata negli atti introduttivi della parte richiedente;
- h) qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Giudice, a conclusione del procedimento, disponga, se ritenuto opportuno o necessario, la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare del rispetto delle statuizioni adottate, *ex art. 337 c.c.*

SEZIONE TERZA

QUESTIONI PATRIMONIALI

1. PRODUZIONI DOCUMENTALI RELATIVE AI REDDITI

E' auspicabile che le indicazioni e le allegazioni riguardanti i redditi così come previsti alla Sezione prima del presente Protocollo, siano aggiornate per tutta la durata del procedimento.

2. DEFINIZIONE DELLE SPESE ACCESSORIE DEI MINORI

E' auspicabile che:

a) i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine *spese accessorie* e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi/genitori dovranno corrispondere *pro quota* e che dovranno essere oggetto di specifico accordo;

b) dette spese siano meglio precisate, sempre osservando le indicazioni di cui al punto precedente, suddividendole in medico sanitarie, scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e, ulteriormente, in

I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:

- visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;

II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico;

IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;

V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per babysitting; viaggi e vacanze senza i genitori;

c) siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;

d) le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate: dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale di divorzio congiunto, ovvero nelle richieste conclusive delle cause giudiziali; dal Giudice nell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti; dal Giudice estensore nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti *ex art 710 c.p.c. e/o ex art. 9 legge 898/70, nonché ex art. 336 c.c.*;

e) qualora si manifestasse l'opportunità di evitare in tema di ripartizione delle spese un'eccessiva conflittualità tra le parti, il giudice possa quantificare forfettariamente l'entità di tali spese da porre in tutto in parte a carico della parte onerata.

3. ORDINE DI ESIBIZIONE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

E' auspicabile che:

- a) i difensori delle parti forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l'esibizione dei maggiori dettagli possibili relativamente all'oggetto della richiesta di informazioni.

SEZIONE QUARTA ASCOLTO DEL MINORE

PREMESSO

- che il decreto legislativo n. 154/13 recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” ha introdotto l’art. 336 bis c.c. e l’art. 38 bis disp. att c.c., al fine di regolare l’audizione del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;

- che nella relazione illustrativa dello schema di tale decreto legislativo si è specificato che “La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) in particolare, l’art. 12, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato; l’ascolto del minore è presente, altresì, nella Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione interazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64); anche la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con legge 24 dicembre 1998, n. 476) ha previsto che le adozioni possano aver luogo soltanto se, tra l’altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore; nella Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996 (ratificata con legge 21 marzo 2003, n. 77) è previsto che al minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debbano essere riconosciuti una serie di diritti quali: A) il diritto di ricevere informazioni; B) il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione; C) il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione; il Regolamento (CE) n.2201/2003 contiene espressi riferimenti all’ascolto del minore (art. 1, paragrafo 2; art. 23, lettera b); art. 41, paragrafo 2, lettera c); art. 42, paragrafo 2, lettera a). Sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54/2006 ha previsto che nell’ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare provvedimenti relativi ai figli minori, il giudice disponga l’ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento (norma applicabile anche nei procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio e in quelli per l’affidamento di figli nati fuori del matrimonio). Sull’ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione, 21 ottobre 2009, n. 22238) affermando: *Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione ... L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cassazione 16 aprile 2007, n. 9094, e 18 marzo 2006, n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte;*

- le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 154/13 recepiscono sia i principi affermati nelle sentenze delle Corti sovranazionali e della Suprema Corte sul tema sia le regole di opportunità già suggerite da alcuni protocolli per l’audizione dei minori;

- che si ritiene opportuno sviluppare ulteriormente, proprio in sede protocollare, le regole per l'audizione del minore sulla base delle seguenti indicazioni.

1. LA DISPOSIZIONE DELL'ASCOLTO DEL MINORE

Negli atti introduttivi dei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti riguardanti un minore, le parti debbono prendere posizione sull'utilità dell'audizione del minore in rapporto ai suoi interessi. Le parti, nel caso in cui siano d'accordo circa la contrarietà dell'audizione del minore ai suoi interessi, possono utilizzare la formula: *le parti concordano nel ritenere allo stato inopportuna e inadeguata alle esigenze morali e materiali dei figli la loro audizione e chiedono che vi si soprasseda*, e il Giudice può motivare il provvedimento di esclusione dell'audizione tramite il richiamo della dichiarazione delle parti.

In generale l'audizione del minore è ritenuta contraria ai suoi interessi ogniqualvolta vi sia la probabilità che sia pregiudizievole per la sua serenità o per il suo equilibrio, mentre è superflua ogniqualvolta siano pacifiche o comunque provate tutte le circostanze di fatto su cui dovrebbe essere sentito.

Il provvedimento dispositivo dell'ascolto deve specificare il luogo in cui avverrà (v. punto 2), le modalità di verbalizzazione che saranno adottate (v. punto 4) e i soggetti ammessi a presenziare (v. punto 5).

Il provvedimento dispositivo dell'ascolto deve essere comunicato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'incombente, al fine di consentire organizzarne l'accompagnamento e l'accoglienza con modalità adeguate.

2. LUOGO E TEMPI DELL'ASCOLTO DEL MINORE

Il luogo in cui si svolge l'ascolto del minore deve contemperare le esigenze delle garanzie del giusto processo e l'assoluta tutela e salvaguardia psico-fisica del minore e della sua libertà di opinione.

L'ascolto del minore deve avvenire, di regola, al di fuori del suo orario scolastico.

L'ascolto deve svolgersi di regola nell'aula a ciò destinata e attrezzata presso il tribunale, denominata Aula Barchi-Rossi con l'ausilio degli strumenti tecnici a ciò preposti, soprattutto nel caso di minori infradodicenni.

A seconda delle circostanze del caso concreto, l'audizione del minore può essere effettuata anche presso la sua abitazione.

L'audizione del minore deve di regola avvenire in un'unica seduta.

3. MODALITÀ DI ASCOLTO

Il Giudice deve fornire al minore ogni informazione pertinente il procedimento che lo coinvolge (inclusa, ove ritenuto opportuno, la modalità di verbalizzazione della sua audizione), renderlo edotto delle possibili conseguenze della sua opinione e delle eventuali decisioni che potranno essere assunte. Il giudice deve inoltre informarlo che gli esiti della procedura che lo riguarda potranno non essere conformi a quanto da lui espresso.

L'ascolto del minore è condotto dal giudice, avvalendosi, se del caso, di un esperto o altro ausiliario *ex art. 68 c.p.c.*, che deve essere nominato tra professionisti con specifica competenza in scienze psicologiche o pedagogiche e con comprovata esperienza nel settore infantile e dell'età evolutiva.

Il Giudice può, a seconda delle circostanze del caso concreto, disporre che all'audizione proceda direttamente l'esperto nominato.

Nel caso di audizione del minore con l'assistenza dell'esperto deve essere assicurata alle parti la possibilità di una nomina tempestiva dei loro consulenti di parte ai sensi dell'art. 87 c.p.c.

In alternativa all'audizione diretta o tramite esperto, il Giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga nell'ambito di una C.T.U. finalizzata all'accertamento della sua condizione complessiva o dei suoi rapporti con i genitori.

In caso di ricorso alla C.T.U., trovano applicazione le regole contenute nel protocollo sulla C.T.U., allegato al protocollo generale sui procedimenti in materia di famiglia.

Il ricorso alla nomina di un esperto o di un consulente tecnico d'ufficio è auspicabile soprattutto nel caso di minore infradodocenne, anche al fine di accertarne la capacità di discernimento.

L'ascolto del minore deve uniformarsi alle linee guida elaborate, sia pure con riferimento al minore testimone, dalla *Consensus Conference* del 2010 (v. Allegato al presente Protocollo).

4. LA VERBALIZZAZIONE

L'audizione del minore deve essere di regola videoregistrata, soprattutto ove non sia ammessa la presenza delle parti e dei loro difensori.

Ove non si proceda alla registrazione, la verbalizzazione dell'ascolto deve essere integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore, senza trasposizione di concetti in linguaggio adulto o sintetizzazioni che potrebbero tradirne il significato autentico e la reale portata, e deve riportare anche eventuali comportamenti o manifestazioni non verbali del minore.

Il verbale o la registrazione devono essere messi a disposizione delle parti o dei loro consulenti prima dell'adozione di qualunque provvedimento.

5. PRESENZA DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI

Ove l'audizione del minore non avvenga nell'Aula Barchi –Rossi con le modalità previste dall'art. 38 disp. att c.c., la presenza dei genitori, del curatore speciale (ove nominato), dei difensori e dei consulenti di parte all'audizione del minore è ammissibile solo se preventivamente autorizzata dal giudice. La presenza dei genitori deve essere preventivamente autorizzata dal giudice anche qualora l'audizione del minore avvenga nell'Aula Barchi-Rossi con le modalità previste dall'art. 38 disp. att c.c. Può essere autorizzata anche la presenza di fratelli o persone esterne al nucleo familiare, al fine di assicurare la necessaria assistenza affettiva e psicologica.

L'autorizzazione può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di parte, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui in primo luogo la richiesta dello stesso minore.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti o i loro consulenti possano suggerire al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Così come previsto dal Codice deontologico, i difensori delle parti non devono avere alcun contatto con il minore, né prima né dopo l'audizione dello stesso e, ove ammessi a partecipare all'audizione, non devono interferire in alcun modo, mantenendo un comportamento rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore.

SEZIONE QUINTA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

PREMESSA

La consulenza tecnica è uno strumento d'integrazione della conoscenza del giudice nei procedimenti in materia familiare nei quali siano coinvolti i minori, avendo riguardo delle necessità educative e delle esigenze evolutive degli stessi.

Essa trova il proprio fondamento teorico - giuridico nella necessità per il giudice di garantire la salvaguardia dei *diritti inviolabili del minore*, così come sanciti dalla normativa internazionale e nazionale, che impongono la costante rispondenza dei provvedimenti adottati dal giudice al *superiore interesse del minore*.

La consulenza tecnica sotto il profilo processuale, è disciplinata dagli artt. 61-64, 191-197, 199-201 c.p.c. e artt. 19-23 disp. att. c.p.c., quale mezzo istruttorio, e non prova vera e propria, diretto a introdurre nel procedimento non solo la valutazione di fatti allegati e dimostrati dalle parti nell'ambito del processo (c.d. C.T.U. deducente), ma anche ad acquisire elementi che non ne fanno già parte (c.d. C.T.U. percipiente).

S'impone, di conseguenza, grande rigore nell'espletamento, in modo che sia data piena attuazione al principio del contraddittorio e sia scongiurato ogni possibile rischio di confusione e fraintendimento.

La consulenza tecnica presenta profili di grande complessità, giacché, in una cornice strettamente giuridica, si esplica con strumenti clinici e interviene in materie (diritti inviolabili delle persone nelle relazioni familiari), i cui contenuti emotivi possono condizionare operatori, C.T.U., C.T.P., avvocati e giudici, se pure in modo inconscio. Tenuto conto degli aspetti indicati, è opportuno che le funzioni degli ausiliari del giudice siano maggiormente definite: il C.T.U., nel suo ruolo di esperto cui viene riconosciuta autonomia scientifica e professionale per quanto riguarda la scelta e l'utilizzazione dei metodi, tecniche e strumenti psicologici, accettati dalla comunità scientifica, dovrà valutare le parti e le relazioni in ordine al quesito formulato dal Giudice, fornendo gli elementi utili all'adozione dei provvedimenti idonei a introdurre i cambiamenti necessari ad attuare gli assetti più rispondenti all'interesse del minore e a tenere conto dei loro mutamenti, nell'ottica della piena partecipazione del minore alla sua tutela.

Pur nella consapevolezza delle inevitabili ripercussioni che l'espletamento della consulenza tecnica comporta in quest'ambito, quale possibile fattore, di modificazione degli aspetti personali e relazionali coinvolti nella separazione, il consulente tecnico, d'ufficio e di parte, non può assumere funzioni terapeutiche, né ruolo di risolutore del conflitto, né di mediatore familiare.

1. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Al fine di meglio realizzare gli obiettivi indicati, ferma restando l'iscrizione dei consulenti all'albo di cui agli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., verrà redatto un elenco di professionisti disponibili ad assumere l'incarico di C.T.U. nei procedimenti di Famiglia. Tale elenco, reperibile presso le cancellerie del tribunale, dovrà contenere il loro percorso agli studi, il profilo professionale, le specializzazioni.

Il Giudice si avvarrà di tale elenco ai fini della nomina del C.T.U.

Il C.T.U. dovrà tempestivamente:

- a) formulare eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito;

- b) indicare la metodologia di intervento con cui darà esecuzione al mandato del giudice;
- c) indicare il calendario degli incontri e degli accertamenti, precisando se ritiene necessarie visite domiciliari, scolastiche, colloqui con i familiari o altre attività ritenute utili, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito;
- d) indicare se ritiene necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche;
- e) indicare le modalità di documentazione delle singole operazioni.

Allorché il professionista abbia svolto un ruolo terapeutico per il minore o un membro della famiglia, o vi siano altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività, questi non dovrà assumere l'incarico in osservanza di quanto disposto dall'art. 63 c.p.c.

2. INTEGRAZIONE DI CONSULENZA

Qualora durante la consulenza tecnica fossero necessarie eventuali indagini diverse, il C.T.U. dovrà comunicarlo tempestivamente al Giudice con apposita istanza.

3. COLLEGIO PERITALE

Nel caso in cui fosse necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche, il C.T.U. ne farà richiesta, in modo che lo specialista, nominato dal Giudice, presti giuramento come consulente tecnico d'ufficio e allo stesso sia sottoposto specifico quesito.

Tale figura sarà vincolata agli stessi impegni indicati al numero 1 (curriculum studi, profilo professionale, specializzazioni) e alle lettere a)-e).

4. DIARIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Per ogni incontro, il C.T.U. provvederà a redigere un diario sintetico contenente: l'oggetto dell'incontro, il tipo di formato scelto (a titolo esemplificativo, colloquio di coppia, colloquio individuale, colloquio di famiglia, colloquio con terzi significativi, incontro con i figli, intervista strutturata o semi strutturata, genogramma, disegno congiunto, visita domiciliare), il nome dei partecipanti, eventuali osservazioni o suggerimenti dei consulenti di parte e i rilievi del C.T.U.

I verbali delle singole operazioni verranno consegnati tempestivamente ai consulenti di parte o agli avvocati; il diario completo sarà fornito al Giudice in allegato all'elaborato peritale.

Alla fine degli accertamenti, il C.T.U. stenderà una relazione conclusiva, la quale conterrà:

- a) l'estratto del verbale di incarico, la data di inizio delle operazioni ed eventuali richieste di autorizzazioni successive al conferimento dell'incarico;
- b) il calendario degli incontri e di tutti gli accertamenti e le procedure effettuate;
- c) l'elenco di tutte le persone che sono state coinvolte (a titolo esemplificativo parti, minori, familiari, terzi significativi) con rispettivi dati anagrafici;
- d) gli allegati, comprensivi dell'istanza di liquidazione.

La relazione peritale e i suoi allegati verranno trasmessi alla cancelleria, anche in via telematica.

5. CRITERI DI STESURA DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA

Nella redazione della relazione conclusiva, è auspicabile che il C.T.U. adotti i seguenti criteri:

- a) presentazione del quesito;
- b) presentazione della metodologia, quale premessa scientifica, da cui si declina il *modus operandi* del C.T.U.;
- c) calendario peritale;
- d) esame della documentazione disponibile;
- e) presentazione del contesto psicologico e relazionale e sociale delle parti coinvolte;
- f) presentazione dei contesti relazionali di origine e di prossimità sociale (terzi significativi);
- g) analisi delle informazioni ottenute da eventuali contatti con operatori sociali, sanitari e scolastici o da eventuali precedenti relazioni redatte, acquisite agli atti;
- h) eventuali risposte alle controdeduzioni dei consulenti di parte;
- i) conclusioni e risposte ai quesiti, con riguardo alla presentazione delle ipotesi prognostiche di quel particolare nucleo familiare.

6. INFORMAZIONI E PREPARAZIONE DEL MINORE

Anche nell'espletamento della consulenza tecnica, il Giudice - o il C.T.U. da questi delegato - dovrà informare il minore con modalità adeguate alla sua età e maturità del suo diritto ad essere ascoltato, dei motivi del suo coinvolgimento nel processo, dello svolgimento della consulenza tecnica, delle modalità di espletamento, delle sue finalità, nonché degli esiti della stessa, specificando che questi esiti potrebbero non essere conformi a quanto da lui espresso o auspicato, conformemente alle indicazioni contenute alla Sezione quarta del presente Protocollo.

L'ascolto del minore in seno ad una consulenza tecnica d'ufficio contempla, tra i suoi obiettivi, quello di raccogliere la rappresentazione che il figlio ha della propria famiglia, dei propri genitori e della qualità della relazione che lo lega a questi. Perché ciò avvenga, il lavoro di preparazione del minore dovrebbe prevedere:

- a) scelta del formato; ogni situazione deve essere vagliata nella sua unicità per giungere alla scelta della miglior modalità di incontro/accoglimento a disposizione dell'operatore. Questi potrà incontrare il minore da solo, insieme ai genitori o con la fratria. E' buona prassi che al primo incontro il minore sia accompagnato da un familiare di riferimento;
- b) presentazione formale dello psicologo: questa andrebbe fatta da un adulto affettivamente significativo per il minore (preferibilmente il genitore o i genitori) e si pone come obiettivo la creazione di un clima di fiducia tra l'operatore e il bambino. Durante gli incontri precedentemente avuti con i genitori, appare importante suggerire loro di contestualizzare al figlio il significato dell'incontro, fornendogli informazioni circa il contesto, nel quale si troverà coinvolto;
- c) spiegazione del contesto: lo psicologo, durante il primo incontro con il minore, esporrà il senso del colloquio, sonderà quali informazioni il minore ha ricevuto sulla propria vicenda familiare ed eventualmente contestualizzerà, correggendole, quelle che appaiono significativamente distorte, false, incomplete.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO PROFESSIONALE DEL C.T.U. E DEI SUOI AUSILIARI

In osservanza dell'art. 47 cod. privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero", del 26 giugno 2008, dei codici deontologici degli ordini professionali di riferimento e del segreto professionale di cui agli artt. 380, 381, 622 c.p., il consulente tecnico d'ufficio e i suoi ausiliari sono

tenuti a trattare i dati personali delle parti, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

a) Il trattamento dei dati personali delle parti deve essere limitato e pertinente all'incarico espressamente demandato dal Giudice. Il C.T.U. e i suoi ausiliari sono tenuti a rispettare le istruzioni impartite e a porre a fondamento delle operazioni peritali e delle proprie valutazioni soggettive, informazioni e dati idonei a fornire una rappresentazione corretta e completa della realtà indagata.

Il C.T.U. e gli ausiliari non possono ingiustificatamente trattare contenuti riferiti a soggetti terzi rispetto al procedimento.

b) Al conferimento dell'incarico, il Giudice invita il consulente a registrare, almeno con supporto audio, gli incontri tra le parti.

c) Il materiale relativo allo svolgimento delle operazioni, unitamente a quello raccolto durante l'espletamento della consulenza e a quello consegnato dal Giudice, deve essere allegato alla relazione peritale, da depositare in tante copie, quante sono le parti costituite.

d) In caso di revoca o di rinuncia dell'incarico, C.T.U. e ausiliari restituiscono al Giudice tutta la documentazione acquisita nel corso delle operazioni.

e) La comunicazione dei dati acquisiti è circoscritta alle parti e ai loro consulenti. Eventuali comunicazioni a terzi sono subordinate a preventive e specifiche autorizzazioni, rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

f) Ad esito della consulenza, la conservazione di materiale peritale, volto ad assolvere specifici obblighi normativi (in materia fiscale e contabile), è ammessa relativamente ai dati effettivamente necessari. Altre informazioni, utilizzate per ragioni scientifiche e statistiche, dovranno essere cancellate o anonimizzate.

g) Il consulente dovrà adottare le misure "minime" di sicurezza e quelle "idonee e preventive", di cui agli artt. 31, 33-35 cod. *privacy*.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Il consulente tecnico di parte e i suoi ausiliari sono soggetti ai medesimi obblighi di liceità, correttezza e pertinenza di cui al punto n. 7.

Qualora il consulente di parte tratti autonomamente dati personali delle parti, avrà l'obbligo di acquisire il loro consenso espresso, informato e scritto, ai sensi dell'art. 23 cod. *privacy*.

9. COMPITI E RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

È compito del consulente tecnico di parte di cooperare al corretto espletamento delle operazioni peritali, assistendovi, e di vigilare sulla coerenza del metodo utilizzato, verificando sia le risultanze dei colloqui, sia le valutazioni testistiche, al fine del mantenimento, da parte del C.T.U., di una reale equidistanza e neutralità fra le parti.

Anche i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all'interesse preminente del minore.

E' auspicabile, pertanto, che il consulente tecnico di parte:

a) esprima, già durante lo svolgimento delle operazioni peritali, il proprio parere, suggerendo eventualmente altre strategie di lavoro o altre interpretazioni dei dati raccolti;

b) indichi, in tempi utili, eventuali approfondimenti;

c) si relazioni con l'avvocato della parte, per metterlo al corrente dei passaggi salienti della C.T.U. e aiutarlo a meglio comprendere, dal punto di vista psicologico, i dati emersi.

Costituisce ulteriore compito del consulente tecnico di parte quello di assistere la stessa, soprattutto qualora questa manifesti difficoltà o disagio. In tal caso, attraverso un lavoro sinergico con l'avvocato, sarà sua cura accompagnare e sostenere emotivamente il comune assistito, aiutandolo a uscire dalla spirale del rancore e del conflitto, a decodificare ciò che emerge dai colloqui e dagli accertamenti e a favorire il passaggio ad un livello più evoluto di collaborazione con l'altra parte e ad un assetto di genitorialità condivisa.

Allorché il professionista abbia svolto attività terapeutica per il minore o un membro della famiglia, abbia avuto precedenti contatti di tipo professionale o vi siano altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività, egli rifiuterà di assumere incarichi in qualità di consulente tecnico di parte o di consulente di qualunque natura, in armonia con quanto previsto dagli artt. 30 e 62 cod. deont. dei medici e dall'art. 26 cod. deont. degli psicologi.

10. RELAZIONE FRA C.T.U. E CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Allo scopo di instaurare un clima collaborativo, è auspicabile che il C.T.U. faciliti la partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali, comunicandogli tempestivamente l'inizio delle operazioni, e concordando, nei limiti e nel rispetto dei tempi processuali, il calendario dei colloqui e degli accertamenti.

E' auspicabile, inoltre, che il C.T.U. si mostri flessibile verso la richiesta di eventuali variazioni degli incontri, per favorire la presenza del consulente tecnico di parte in tutte le fasi della consulenza.

Le informazioni e la documentazione assunte presso la Pubblica Amministrazione dovranno essere acquisite dal C.T.U. in contraddittorio con il consulente tecnico di parte.

11. RELAZIONE FRA C.T.U. E SERVIZI SOCIO-SANITARI

a) Nell'ipotesi in cui, espletata la consulenza e recependone le conclusioni, il giudice ritenga opportuno l'intervento dei servizi socio-sanitari (ad esempio per la presa in carico dei minori per sostegni psicologici, o psicoterapeutici, ovvero dei genitori, singolarmente o in coppia, per il sostegno alla genitorialità), lo disporrà con ordinanza e la cancelleria del Tribunale provvederà a trasmettere la relazione al servizio interessato.

Gli allegati alla relazione peritale saranno trasmessi, se richiesti dal servizio sociale sanitario, con apposito e successivo provvedimento del giudice.

Qualora il servizio socio-sanitario incaricato, viste le conclusioni o indicazioni del C.T.U., le reputi non praticabili, comunicherà per iscritto le proprie motivate osservazioni, per le quali ritiene di proporre interventi diversi da quelli richiesti.

Il Giudice, sentite le parti ed eventualmente i servizi e il C.T.U., adotterà i provvedimenti opportuni.

b) Nel caso in cui la consulenza sia disposta per una situazione di cui già sono incaricati i servizi su mandato del Tribunale, è necessario che il Giudice dia loro immediata informazione; i servizi provvederanno alla sospensione degli interventi in atto, qualora risultassero incompatibili, dandone pronta comunicazione al Giudice.

c) Nel caso in cui una situazione risulti già seguita dai servizi prima dell'introduzione del giudizio, è auspicabile che i legali lo segnalino tempestivamente al giudice che, a

mezzo della cancelleria, provvederà a richiederne informazioni al servizio socio-sanitario anteriormente all'udienza fissata.

d) Nel caso in cui servizi socio-sanitari e consulente tecnico siano stati incaricati da autorità giudiziarie diverse (ad esempio tribunale ordinario e tribunale per i minorenni) a relazionare in ordine ad una medesima fattispecie, dovranno comunicare all'autorità giudiziaria di riferimento l'esistenza di diverse indagini al fine di promuoverne il coordinamento.

12. RELAZIONE FRA IL C.T.U. E IL TERAPEUTA DEL MINORE

Nel caso in cui la C.T.U. venga disposta per una situazione seguita su richiesta spontanea, in ambito pubblico o privato, è auspicabile, che il C.T.U., nel corso delle operazioni, per evitare al minore il sovraccarico emotivo da imputarsi ad una molteplicità di interventi, prenda contatto con il terapeuta già investito.

A tal fine, il C.T.U., nel rispetto delle regole del consenso, della tracciabilità, ne darà immediata notizia al giudice, il quale lo autorizzerà con apposito provvedimento.